

**COMUNE DI BELLUNO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

## **TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA - (NCC)**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge 15.1.1991, n. 21 e L.R. 30.7.1996, n. 22:

- a) servizio di piazza con autovettura con conducente o TAXI, di cui all'art. 3 della L.R. n. 22/96 e all'art. 86 del Dl.vo 30.04.92 n. 285;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (NCC), di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del Dl.vo n. 285/92.

#### **Art. 2 Definizione dei servizi**

1. Il servizio di TAXI e il servizio di NCC sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di TAXI individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge a una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale o comprensoriale, mentre per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.

3. Il servizio di TAXI ha anche lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale. La prestazione del servizio è obbligatoria.

4. Il servizio di NCC si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria. L'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale. Il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

### **TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi**

1. L'esercizio del servizio di TAXI è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. L'autorizzazione all'esercizio del servizio NCC è rilasciata a titolari di imprese individuali o societarie, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

3. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

#### **Art. 4 Cumulo dei titoli**

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di TAXI e delle autorizzazioni per il servizio di NCC sono disciplinati dalla legge 21/91 e L.R. 22/96.

2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di NCC, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

#### **Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi**

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di TAXI o NCC possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. 22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione al Comune della comunicazione del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, nonché dell'attestazione del possesso dei seguenti elementi:

- a) iscrizione presso la CCIAA per la specifica attività di trasporto non di linea;
- b) requisiti di idoneità previsti dall'art. 6 del presente regolamento, in capo al soggetto cui è conferita la licenza o autorizzazione.

La comunicazione di cui al presente comma dovrà essere altresì corredata dalla seguente documentazione:

- c) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato (scrittura privata);
- d) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. Il comune, accertata la regolarità della documentazione prodotta, fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente, aggiorna il provvedimento autorizzativo originario indicando la data di inizio del conferimento, nonché i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento medesimo, che sarà ritenuto valido fino a quando non si verificano le ipotesi di cui al recesso, decadenza od esclusione dagli organismi stessi.

5. In caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio assegna all'interessato un termine massimo di 30 gg. per l'integrazione, decorsi i quali l'istanza si intende respinta.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, ai sensi dell'art. 14, comma 3) della L.R. 22/96.

### **TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- b) idoneità morale e professionale di cui all'art. 7;
- d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. se la ditta è già esistente; in caso contrario, l'iscrizione dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio della licenza o autorizzazione;
- e) proprietà o comunque disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale viene richiesta la licenza o l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di TAXI rilasciata da qualsiasi Comune o non essere titolare anche di autorizzazione NCC rilasciata da altri Comuni se richiesta la licenza di TAXI;
- g) non aver trasferito, nei cinque anni precedenti, la licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio;
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) per l'esercizio del servizio di NCC, disporre di una sede o di una unità locale come recapito per la clientela, nonché di una rimessa, ubicate nel territorio comunale.

#### **Art. 7 Idoneità morale e professionale**

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di TAXI o autorizzazione all'esercizio del servizio di NCC ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

4. Il requisito professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di TAXI e NCC, istituito presso la C.C.I.A.A. di Belluno.

## TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

### Art. 8 Contingenti

1. E' fissato in **13** il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di TAXI.
2. E' fissato in **12** il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
3. Il Comune si riserva di verificare i contingenti sopra indicati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## TITOLO V

### RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

### Art. 9 Assegnazione delle licenze per servizio di TAXI e delle autorizzazioni al servizio di NCC

1. Le licenze per servizio di TAXI e le autorizzazioni al servizio di NCC sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possano gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di licenze o autorizzazioni e non esista già una graduatoria valida, si procede a indire apposito concorso.
3. Il concorso è indetto dal Comune, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o in cui si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità.

### Art. 10 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
  - a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
  - b) i requisiti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
  - d) l'indicazione dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria - oltre a quelli già previsti dalla normativa - ed il relativo punteggio;
  - e) le eventuali materie di esame;
  - f) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria
  - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità
2. Il bando, una volta approvato dal Comune, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

### Art. 11 Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco in carta semplice e devono indicare generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, 2000, n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, di non incorrere in alcuna causa ostativa alla partecipazione al concorso e di produrre la documentazione non acquisibile presso gli Uffici Pubblici.

#### **Art. 12 Commissione di Concorso**

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 10 del presente regolamento, viene nominata apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore competente (o da un suo delegato) con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio competente.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

5. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.

#### **Art. 12/1 Titoli valutabili o di preferenza**

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o NCC;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di NCC;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio riconosciuti nell'U.E.;
- e) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o NCC precedentemente conseguite in altri concorsi.

2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di NCC per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

#### **Art. 12/2 Materie d'esame**

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e NCC);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) conoscenza di una lingua straniera

#### **Art. 13 Validità delle graduatorie**

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

#### **Art. 14 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e loro validità**

1. Il Dirigente del Servizio Attività Economiche, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione della graduatoria per il rilascio di licenze di TAXI o di autorizzazioni al NCC, provvede a comunicare agli interessati l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, l'avvenuta immatricolazione del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale Direzione Trasporti Terrestri e la disponibilità della relativa carta di circolazione del veicolo, emessa ad uso pubblico di TAXI o di NCC.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui ai D.P.R. 26.04.92, n. 300 e D.P.R. 09.05.94, n. 407.

3. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata, a condizione che in capo al titolare ed all'automezzo permangano tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Il Servizio Attività Economiche verifica annualmente a campione, e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, la permanenza dei requisiti prescritti.

#### **Art. 15 Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato solamente in presenza di documentate cause di forza maggiore, limitatamente al perdurare delle stesse e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, non più prorogabile, pena la revoca dell'autorizzazione o della licenza.

3. Prima dell'inizio del servizio, l'interessato dovrà provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

### **TITOLO VI**

#### **TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA**

#### **Art. 16 Trasferibilità per atto tra vivi**

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte dei beni aziendali e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare abbia conferito la licenza o l'autorizzazione.

2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione è concesso dal Comune su richiesta del titolare o della persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, oppure per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, devono essere dimostrate con certificato rilasciato dall'autorità sanitaria; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere riconsegnati all'Ufficio, che li ha rilasciati, entro 10 (dieci) giorni dalla data del certificato dell'autorità sanitaria ed il trasferimento dev'essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. In caso di licenza o dell'unica autorizzazione, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non potrà diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, conseguita anche in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

#### **Art. 17 Trasferibilità per causa morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'Ufficio comunale il decesso del titolare entro (60) sessanta giorni dall'evento. La comunicazione deve indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione; in tal caso, si rende necessaria la produzione, da parte degli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi di designare, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di TAXI e NCC, presso la C.C.I.A.A. di Belluno, ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In questo caso la comunicazione dev'essere sottoscritta anche dalla persona designata;
- c) la volontà degli eredi, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età; in questo, caso la comunicazione dev'essere sottoscritta anche dal sostituto.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni, non prorogabili, dalla data del decesso.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma precedente vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 2, devono presentare all'Ufficio comunale, entro il termine di 90 (novanta) giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### **Art. 18 Sostituzione alla guida del TAXI e dell'autovettura da noleggio**

1. I titolari di licenza o di autorizzazione che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti, di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, presso la C.C.I.A.A. di Belluno ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;



- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza o di autorizzazione possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 presso la C.C.I.A.A. di Belluno ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato tra quelli stabiliti all'art. 10 della legge 21/91.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta, in carta legale, di sostituzione alla guida, sottoscritta anche dal sostituto. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione (tra quelli indicati al comma 1), la durata della stessa, il nominativo del sostituto, gli estremi di iscrizione al ruolo dei conducenti e la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti da parte di quest'ultimo, nonché il tipo di rapporto lavorativo instaurato.

#### **Art. 19 Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione**

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, sempreché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

2. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e non al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

3. Il collaboratore familiare può esercitare l'attività solo a seguito di aggiornamento della licenza o autorizzazione, previa presentazione al Comune della seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2.10.1975, n. 576; l'atto, firmato, sia dal titolare che dal familiare -facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17- deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili; la quota del 51% dev'essere comunque riservata al titolare, a prescindere dall'apporto lavorativo del collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, 2000, n. 445, che il proprio lavoro viene prestato in modo continuativo nell'impresa familiare, che è in possesso della patente di guida, dell'abilitazione professionale, nonché degli estremi dell'iscrizione al ruolo dei conducenti e che è iscritto all'INAIL e all'INPS;
- c) copia del contratto di copertura assicurativa dal quale risulti la presa d'atto della Compagnia assicurativa che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

4. Il venir meno di uno dei requisiti previsti per la sussistenza dell'impresa familiare comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

### **TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI**

#### **Art. 20 Obblighi dei conducenti**

I conducenti degli autoveicoli adibiti ai servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) comunicare il cambio di residenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di dichiarazione all'Anagrafe del Comune, se titolare;
- b) comunicare eventuali notificazioni della Prefettura relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le successive ventiquattro ore;
- c) comunicare eventuali sinistri entro le successive ventiquattro ore;
- d) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso sicuro più breve, ovvero, quello più economico per recarsi al luogo indicato o, comunque, quello convenuto;
- f) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non possa deteriorare l'autovettura, fermo restando il diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- g) su richiesta del cliente, entrare anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e il tragitto da effettuare siano palesemente pericolosi;
- h) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- i) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da incaricati di pubblica sicurezza per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza, etc.);
- l) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa, tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza nonché, per il solo servizio di TAXI, il tariffario a disposizione della clientela, in posizione ben visibile;
- m) indossare durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- n) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- o) al termine di ogni corsa, ispezionare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro quarantotto ore al Servizio economato del Comune di Belluno;
- p) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D.lvo n. 285/92, tenuti in grembo e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse; in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione.

**Art. 21 Obblighi specifici per l' esercente il servizio TAXI**

Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, l' esercente il servizio di TAXI ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero dei clienti consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) avere il segnale "TAXI" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere a disposizione del pubblico, durante il servizio nei luoghi adibiti alla sosta, in prossimità della propria autovettura e, comunque, in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;

f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari stabiliti.

#### **Art. 22 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di NCC**

Oltre agli obblighi di cui al precedente art. 21, l'esercente il servizio di NCC ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dall'ufficio comunale;
- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale l'eventuale variazione di sede della rimessa;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e comunicare entro ventiquattro ore ogni eventuale sospensione del servizio stesso e la sua durata.

#### **Art. 23 Diritti dei conducenti di TAXI e autovetture in servizio di NCC**

1. I conducenti di TAXI e di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa superiore a 25 Euro o, comunque oltre il territorio comunale;
- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20, lettera p) del presente regolamento.

2. In particolare il tassista ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.

3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2, comporta motivata nota informativa al Servizio Attività Economiche.

#### **Art. 24 Divieti per i conducenti di TAXI e autovetture in servizio di NCC**

E' fatto divieto ai conducenti di TAXI e autovetture in servizio di NCC di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il trasporto se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa, senza il consenso dei passeggeri, dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del trasporto;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il trasporto;
- d) fumare e mangiare nella vettura durante la sosta o durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere, ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.lvo 285/92, successive circolari ministeriali e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o, comunque, non consoni al pubblico servizio espletato;

- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) trasportare animali di loro proprietà;
- n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea, anche se munita di patente idonea salvo le prove tecniche su strada degli autoriparatori qualificati;
- o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale.

**Art. 25 Divieti specifici per gli esercenti il servizio TAXI e il servizio NCC**

1. Oltre ai divieti di cui all'articolo precedente, all'esercente il servizio TAXI è fatto divieto di:

- a) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- b) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- c) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- d) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale, salvo che il servizio non inizi all'interno del territorio stesso.

2. Oltre ai divieti di cui al precedente comma, all'esercente il servizio di NCC è vietato stazionare sul suolo pubblico, salvo che nell'apposito spazio individuato con provvedimento comunale.

**TITOLO VIII**

**CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NCC**

**Art. 26 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture**

Le autovetture adibite al servizio TAXI e NCC devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;
- d) avere idonea agibilità e almeno tre porte laterali;
- e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
- f) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.

**Art. 27 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio TAXI**

Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo precedente, le autovetture adibite al servizio TAXI devono:

- a) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 29 del presente regolamento;
- b) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela, in posizione ben visibile; l'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portato a conoscenza dell'utente mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura;
- c) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.92;
- d) essere dotate di una targa con la scritta "servizio pubblico" e con il numero della licenze;
- e) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";

## **Art. 28 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di NCC**

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 26, le autovetture adibite al servizio di NCC devono:

- a) essere di colore diverso da quello obbligatorio per il servizio TAXI;
- b) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo;
- c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

## **Art. 29 Tassametro per il servizio TAXI**

1. Il tipo di tassametro, omologato dal Ministero dei Trasporti, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla dev'essere comandato da un congegno a orologeria che si attiva azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in euro.

2. Il tassametro dev'essere collocato internamente alla vettura, in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte degli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. Gli Agenti e gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, per effettuare l'accertamento tecnico, si avvalgono dell'autocertificazione del tecnico-professionista che ha posto in assetto il tassametro. All'uopo si potrà nominare il tecnico ausiliario di P.G. laddove sussistano i principi di violazione di leggi penali.

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

- a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Settore Polizia Municipale di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

### **Art. 30 Controlli sui veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della D.T.T., gli autoveicoli adibiti al servizio TAXI e NCC possono essere sottoposti a controllo a campione da parte del Settore Polizia Municipale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 26, 27 e 28 del presente regolamento.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Settore Polizia Municipale ad introdurre o a ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, la licenza o l'autorizzazione vengono revocate.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato.

### **Art. 31 Avaria dell'autovettura**

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

3. E' consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata della riparazione stessa, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

## **TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **Art. 32 Posteggi di stazionamento TAXI**

1. Lo stazionamento delle autovetture TAXI avviene in luogo pubblico, in apposite aree/piazzole all'uopo predisposte in P.le Stazione e in p.zza Vittorio Emanuele; spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.l.vo 285/92.

2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il TAXI di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.

3. Le autovetture TAXI possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

4. E' consentito l'accesso al servizio TAXI fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il TAXI è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

### **Art. 33 Turni e orari del servizio TAXI e stazionamento delle autovetture in servizio NCC**

1. Il servizio TAXI è regolato da turni e orari stabiliti dal Comune con apposito provvedimento. Spetta al Settore Polizia Municipale il controllo sul rispetto dei turni e degli orari da parte dei titolari delle autorizzazioni e delle licenze.

2. I taxisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati, i quali comprendono una giornata di riposo infrasettimanale. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a otto ore.

3. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto in maniera ben visibile dall'esterno della vettura.

4. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata certificazione.

5. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di NCC avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2.

### **Art. 34 Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. I servizi di trasporto con autovetture di TAXI e NCC sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; i titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.96, n. 503.

### **Art. 35 Tariffe**

1. Le tariffe del servizio TAXI, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti con provvedimento comunale, sentiti i pareri delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle Associazioni degli utenti e della Provincia, in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni di coordinamento emanate in materia. Con il medesimo provvedimento vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono, altresì, stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.

2. Le tariffe del servizio di NCC sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro il limite minimo e massimo stabilito con provvedimento comunale, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.

3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La tabella delle tariffe dovrà altresì contenere un estratto delle norme relative ai reclami di cui al successivo art. 43. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

#### **Art. 36 Ferie, assenze, aspettativa**

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto ad un congedo annuale di giorni 30 (trenta), da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni al Servizio Attività Economiche, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Per il solo servizio TAXI, ogni assenza, oltre al periodo previsto dal comma 1), anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le quarantotto ore dall'inizio al Servizio Attività Economiche.

3. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio TAXI o dell'autorizzazione al servizio di NCC, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

#### **Art. 37 Servizi con caratteristiche particolari**

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio TAXI resta in ogni caso definito dal tassametro.

2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

#### **Art. 38 TAXI collettivo**

1. Il servizio TAXI collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani flessibili, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.

2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.

3. La prestazione del servizio TAXI collettivo è obbligatoria in ambito comunale.

4. La tariffa è determinata dal Comune.

### **TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI**

#### **Art. 39 Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3.



#### **Art. 40 Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione**

L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
- i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di TAXI nel territorio comunale o comprensoriale.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione é irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi; la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione nel corso del procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, essa deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica, da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. L'ufficio comunale segnala all'ufficio Provinciale Direzione Trasporti Terrestri l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi 90 (novanta) giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

#### **Art. 41 Decadenza della licenza o autorizzazione**

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. La decadenza della licenza o dell'autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- a) morte del titolare, quando gli eredi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 17;
- b) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
- c) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni;
- d) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 16 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini ivi indicati.

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale Direzione Trasporti Terrestri ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

#### **Art. 42 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza**

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, e nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

### **TITOLO XI RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO**

#### **Art. 43 Reclami**

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli predisposti dal Comune.
2. All'interno di ogni autovettura, nella tabella delle tariffe vanno indicate le modalità del reclamo e il luogo di reperimento dei moduli.
3. L'originale del modulo va spedito, oppure consegnato a mano al Comune.
4. Il Comune entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste; in ogni caso, viene data comunicazione scritta al reclamante dell'esito del reclamo.

#### **Art. 44 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - TAXI e noleggio con conducente con autovettura**

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio TAXI e NCC e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub b).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune ed alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con i predetti enti per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

### **TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 45 Norma finale e abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

2. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia, nonché le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili.

**Art. 46 Norma transitoria**

1. Le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 8 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

ALLEGATO A:

Elenco delle aree destinate a stazioni comunali per servizio TAXI,  
dimensionamento e relativa attrezzatura

Via o Piazza	n° posti	telefono servizi accessori
<b>Piazzale Stazione</b>		0437 940336
<b>Piazza Vittorio Emanuele</b>		0437 943312

## **ALLEGATO B:**

### **Carta dei Servizi - Settore Trasporti - Servizio TAXI e NCC**

#### SEZIONE I - Principi.

##### *1. Premessa.*

Il presente documento ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative e quantitative del servizio di trasporto pubblico non di linea, disponibile nel territorio comunale e di migliorare il rapporto fra utente e soggetti erogatori, sancendo, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità urbana non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché apprestando forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.

Gli operatori-erogatori del servizio, rappresentati dalle organizzazioni di categoria, si adopereranno a sottoscrivere la "carta dei servizi" impegnandosi ad osservare i principi e i doveri in essa sanciti.

La presente "carta" dovrà essere portata a conoscenza dell'utenza mediante idonee forme di comunicazione individuate dal Comune.

##### *2. Principi.*

Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Belluno è svolto nel rispetto del generale principio della libertà della circolazione, nonché dei seguenti principi:

- eguaglianza e imparzialità: il Comune si impegna a garantire l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani e invalidi;
- continuità: il Comune s'impegna a garantire la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore);
- partecipazione: il Comune s'impegna a consultare regolarmente le associazioni degli utenti-consumatori circa le principali problematiche che riguardano il servizio;
- efficienza ed efficacia: il Comune s'impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui alla presente "carta" in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi.

Nella presente "carta" il "viaggio" effettuato con modalità non di linea è inteso nella sua accezione più ampia: esso inizia nel momento in cui si manifesta la volontà di spostarsi e termina quando si arriva alla destinazione finale, assieme con i beni che accompagnano il viaggiatore (bagagli).

I servizi di trasporto non di linea sono disciplinati ed erogati sul presupposto della consapevolezza, da parte dei passeggeri, del ruolo attivo che essi stessi svolgono per la buona riuscita del viaggio.

##### *3. Diritti e doveri del viaggiatore.*

Al cittadino che fruisce del trasporto pubblico non di linea nel territorio di questo Comune sono riconosciuti i seguenti diritti del viaggiatore:

- sicurezza e tranquillità del viaggio;
- continuità e certezza del servizio di taxi;
- facile accessibilità alle informazioni sulle tariffe del servizio di taxi (il corrispettivo del servizio di noleggio con conducente è pattuito di volta in volta);
- igiene e pulizia degli autoveicoli;
- riconoscibilità del personale o della ragione sociale dell'impresa mediante: presentazione (o dichiarazione) del numero di licenza alla

risposta (nelle comunicazioni telefoniche); esposizione all'interno e/o all'esterno dell'autoveicolo del numero di licenza/autorizzazione (durante il viaggio);

- rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati;
- contenimento dei tempi di attesa ai varchi o alle aree di stazionamento, per il servizio taxi;
- rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo a bordo degli autobus da noleggio con conducente.

Il cittadino-passeggero ha i seguenti doveri da rispettare:

- non insudiciare e non danneggiare l'autoveicolo su cui viaggia;
- rispettare il divieto di fumare;
- non tenere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;
- non trasportare oggetti compresi fra quelli classificati nocivi o pericolosi, senza rispettare le limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore;
- aspettare il proprio turno durante le attese ai varchi delle aree di stazionamento taxi, evitando nel modo più assoluto qualsiasi comportamento tendente a prevaricare le altrui precedenza;
- attenersi scrupolosamente agli appuntamenti fissati per telefono con la centrale radio-taxi;
- presentarsi puntualmente agli appuntamenti stabiliti con gli autonoleggiatori;
- accertarsi di disporre, in relazione al costo della prestazione, dei mezzi di pagamento, se questo non è stato eseguito anticipatamente o se non si è convenuto di procrastinarlo.

#### 4. Descrizione dei servizi.

Il trasporto pubblico locale non di linea si articola nei seguenti servizi:

- servizio di taxi: ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
- servizio di noleggio con conducente (N.C.C.): si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Ai sensi delle norme in vigore e del regolamento comunale i corrispettivi per le prestazioni trasportistiche non di linea sono disciplinati come segue:

- servizio di taxi: i prezzi sono sottoposti a tariffazione; la tariffa per il servizio taxi, alla quale vengono omologati i tassametri, e gli importi dei supplementi tariffari sono stabiliti dall'amministrazione comunale;
- servizio di noleggio con conducente: è concordato tra l'utenza e il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa fra un minimo ed un massimo determinati in conformità ai criteri stabiliti dalle norme in vigore.

Il regolamento comunale dei suddetti servizi e l'elenco completo degli operatori privati che svolgono i servizi sono disponibili presso il Comune.

## SEZIONE II - Monitoraggio

### 1. Premessa.

Una finalità prioritaria della presente "carta" è quella di definire gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente: perciò il servizio viene scomposto in alcune componenti (fattori di qualità), a ciascuna delle quali è attribuito un indicatore del livello prestazionale. Su queste premesse viene implementato un processo di monitoraggio della qualità "percepita" del servizio: la stessa "qualità

promessa" costituisce un obiettivo "dinamico", soggetto a miglioramento, teso al raggiungimento di buoni risultati compatibili con le potenzialità realisticamente attribuibili al servizio stesso.

Nell'allegata "scheda modale" sono indicati gli standard di qualità "promessi": alcuni di questi sono espressi con indicatori quantitativi, altri con indicatori qualitativi, cioè secondo valori non misurabili oggettivamente, ma definibili concettualmente secondo il senso comune dei soggetti controllori (Comune), erogatori (conducenti) e fruitori (passeggeri).

## 2. Aspetti relazionali.

Un fattore di qualità che il Comune s'impegna a monitorare e a disciplinare con particolare attenzione attiene agli aspetti relazionali degli operatori a contatto con l'utenza: a tal fine il Comune vigila affinché gli autoveicoli siano sempre facilmente identificabili dagli utenti attraverso un numero esposto all'interno degli autoveicoli stessi (normalmente corrispondenti al numero della licenza/autorizzazione).

I regolamenti comunali che disciplinano i servizi dispongono in merito al decoro esteriore che gli operatori devono osservare nello svolgimento dei servizi stessi e, in particolare, alla correttezza, al rispetto e alla cortesia con il pubblico, in modo da promuovere l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione fra gli operatori e i passeggeri.

## 3. Modalità di monitoraggio.

Per monitorare le prestazioni vengono adottate due modalità di rilevazione:

a) rilevazione effettuata dagli uffici comunali tramite i dati in loro possesso ed eventualmente anche mediante interviste ai conducenti o a soggetti terzi; questa modalità viene adoperata per raccogliere dati che prescindono dalla percezione dei passeggeri:

<i>fattori di qualità</i>	<i>dati da monitorare</i>
sicurezza del viaggio	incidentalità delle autovetture vetustà delle autovetture dispositivi di sicurezza aggiuntivi
regolarità e puntualità del servizio	giorni servizio/anno rapporto taxi/abitanti Km. di corsie riservate a taxi e noleggio con conducente in percentuale sui km totali
pulizia e condizioni igieniche delle autovetture	carrozzerie ed interni abitacoli in ordine
comfort del viaggio	spazio medio a disposizione per passeggero climatizzazione
livello di servizio	possibilità di pagamento con carte di credito e/o bancomat
aspetti relazionali/comunicazionali del conducente	conoscenza lingue straniere

b) rilevazione della percezione dei restanti fattori di qualità (ivi compresa l'efficacia delle procedure di reclamo) da parte dei passeggeri, mediante distribuzione, raccolta ed elaborazione di questionari, nonché mediante linea telefonica.

A tale scopo i punti di dislocazione ritenuti più accessibili da parte dei passeggeri sono così individuati:

- a bordo delle autovetture (solo prelievo);

- presso le aree di stazionamento dei taxi (solo prelievo);
- presso grandi centri di distribuzione commerciale (prelievo e deposito);
- presso gli uffici comunali (prelievo e deposito);
- presso la stazione ferroviaria e la sede di servizi pubblici (prelievo e deposito).

### SEZIONE III - Reclami e rimborsi

#### 1. Procedure di reclamo.

Le procedure di reclamo sono improntate a semplicità, informalità e rapidità; il reclamo può essere presentato al Comune con tutte le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione di servizi pubblici", e cioè per iscritto, via fax, telefonicamente e in via orale: in questi due ultimi casi il funzionario che lo riceve ne redige un verbale, che viene letto e sottoscritto (eventualmente mediante duplice spedizione postale) dall'utente. Il funzionario ricevente comunica altresì al soggetto reclamante i nominativi del funzionario competente per il procedimento istruttorio e del funzionario competente per l'adozione del provvedimento, nonché i tempi previsti per l'espletamento dell'indagine.

Entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo il funzionario incaricato dell'istruttoria informa l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine; entro trenta giorni dalla presentazione informa circa gli accertamenti compiuti e l'eventuale provvedimento adottato, ovvero circa i motivi del ritardo nell'adozione di quest'ultimo.

In caso di provvedimento favorevole al soggetto reclamante, il dirigente che lo ha adottato dispone anche, ove ne ricorrano i presupposti, in ordine al ristoro del pregiudizio arrecato; in caso di provvedimento sfavorevole il funzionario informa circa le modalità di impugnazione del provvedimento stesso.

#### 2. Modalità di rimborso o ristoro.

Le procedure di reclamo e la possibilità di rimborso del pregiudizio patrimoniale subito sono opportunamente pubblicizzate. Le situazioni che, una volta acclarate, attribuiscono al passeggero il diritto ad essere rimborsato e/o indennizzato sono:

rifiuto ingiustificato alla prestazione del servizio di taxi	indennizzo forfetario - dovuto a ciascun viaggiatore - commisurato alla durata presunta del servizio: € ..... < 1 ora; € ..... > 1 ora < 12 ore; € ..... > 12 ore
maggiorazione abusiva del corrispettivo nel servizio di taxi	rimborso - dovuto ad ogni viaggiatore che abbia pagato - del triplo della maggior somma indebitamente corrisposta da ciascuno
danneggiamento di bagagli e di indumenti indossati dal passeggero (non dipendente da responsabilità di terzi)	risarcimento di € ...../kg di merce (comb. disp. art. 6 legge n. 202 del 1954, art. 21 legge n. 450 del 1985, art 1 d.p.r. n. 201 del 1987), salvo che, prima dell'inizio del trasporto, il passeggero abbia dichiarato un effettivo valore superiore del bagaglio



ALLEGATO: scheda modale

<b>Fattori di qualità</b>	<i>Indicatori di qualità: tipo</i>	<i>Indicatori di qualità: unità di misura</i>	<i>Standard di qualità</i>
Sicurezza del viaggio	Incidentalità dei veicoli Vetustà dei veicoli Dispositivi sicurezza aggiuntivi (abs, estintori, ecc.) Percezione complessiva livello sicurezza del viaggio	n. incidenti/km % veicoli > quattro anni % veicoli dotati % soddisfatti	
Regolarità del servizio e puntualità dei veicoli (solo per il servizio taxi)	Frequenza del servizio Ritardo sul tempo dichiarato di prelievo Rapporto taxi abitanti Corsie riservate ai taxi Percezione complessiva regolarità del servizio	giorni servizio / anno % > cinque minuti  n. taxi / abitanti % km / km totali % soddisfatti	
Pulizia e condizioni igieniche	Carrozzeria in ordine Interni in ordine Percezione complessiva del livello di pulizia	% veicoli / totale % veicoli / totale % soddisfatti	
Servizi per viaggiatori con handicaps	Accessibilità a disabili e anziani Percezione complessiva del servizio	% soddisfatti % soddisfatti	
Aspetti relazionali e comportamentali	Percezione presentabilità Percezione riconoscibilità Percezione comportamento Conoscenza lingue straniere Percezione complessiva sul conducente	% soddisfatti % soddisfatti % soddisfatti % n. autisti poliglotti/tot. % soddisfatti	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Oggetto.....	2
Art. 2 Definizione dei servizi.....	2
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....	2
Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi.....	2
Art. 4 Cumulo dei titoli.....	3
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi.....	3
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	3
Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.....	3
Art. 7 Idoneità morale e professionale.....	4
TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	5
Art. 8 Contingenti.....	5
TITOLO V.....	5
RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE.....	5
Art. 9 Assegnazione delle licenze per servizio di TAXI e delle autorizzazioni al servizio di NCC.....	5
Art. 10 Bando di Concorso.....	5
Art. 11 Presentazione delle domande.....	5
Art. 12 Commissione di Concorso.....	6
Art. 12/1 Titoli valutabili o di preferenza.....	6
Art. 12/2 Materie d'esame.....	6
Art. 13 Validità delle graduatorie.....	6
Art. 14 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e loro validità.....	7
Art. 15 Inizio del servizio.....	7
TITOLO VI.....	7
TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA...7	7
Art. 16 Trasferibilità per atto tra vivi.....	7
Art. 17 Trasferibilità per causa morte del titolare.....	8
Art. 18 Sostituzione alla guida del TAXI e dell'autovettura da noleggio.....	8
Art. 19 Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione.....	9
TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI.....	9
Art. 20 Obblighi dei conducenti.....	9
Art. 21 Obblighi specifici per l' esercente il servizio TAXI.....	10
Art. 22 Obblighi specifici per l' esercente il servizio di NCC.....	11
Art. 23 Diritti dei conducenti di TAXI e autovetture in servizio di NCC.....	11
Art. 24 Divieti per i conducenti di TAXI e autovetture in servizio di NCC.....	11
Art. 25 Divieti specifici per gli esercenti il servizio TAXI e il servizio NCC	12
TITOLO VIII.....	12
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NCC.....	12
Art. 26 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture.....	12
Art. 27 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio TAXI	12
Art. 28 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di NCC	13
Art. 29 Tassametro per il servizio TAXI.....	13
Art. 30 Controlli sui veicoli.....	14
Art. 31 Avaria dell'autovettura.....	14
TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	14
Art. 32 Posteggi di stazionamento TAXI.....	14
Art. 33 Turni e orari del servizio TAXI e stazionamento delle autovetture in servizio NCC.....	15
Art. 34 Trasporto di soggetti portatori di handicap.....	15
Art. 35 Tariffe.....	15
Art. 36 Ferie, assenze, aspettativa.....	16
Art. 37 Servizi con caratteristiche particolari.....	16
Art. 38 TAXI collettivo.....	16
TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI.....	16
Art. 39 Sanzioni amministrative pecuniarie.....	16
Art. 40 Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione.....	17
Art. 41 Decadenza della licenza o autorizzazione.....	17
Art. 42 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.....	18
TITOLO XI RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO.....	18
Art. 43 Reclami.....	18

Art. 44 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - TAXI e noleggio con conducente con autovettura.....	18
TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	18
Art. 45 Norma finale e abrogazione di precedenti disposizioni.....	19
Art. 46 Norma transitoria.....	19
ALLEGATO A:.....	20
ALLEGATO B:.....	21